

**Piano di razionalizzazione delle società partecipate**  
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

### 3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati

regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della

produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell'ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il comune di Germignaga partecipa al capitale delle seguenti società:

1. ASPEM con una quota del 0,003
2. Società per il risanamento delle Sponde Orientali del Verbano con una quota del 3,20

La partecipazione societaria di cui sopra è oggetto del presente Piano

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il comune di Germignaga fa parte della Comunità Montana Valli del Verbano.

Il Comune ha altresì versato una quota associativa al Gal Valli del Luinese ma la partecipazione non è stata mai tradotta in un inserimento all'interno della compagine sociale dell'Ente.

L'adesione alla Comunità Montana, essendo "*forma associativa*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

## **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

### **Aspem s.p.a**

ASPEM è la multi-utility di Varese che dal 15 gennaio 2009 è entrata a far parte del Gruppo A2A. La realtà ASPEM è articolata in due società: Aspem s.p.a. controllata al 90% da A2A SpA, che gestisce i servizi di igiene ambientale, distribuzione e vendita dell'acqua e distribuzione del gas naturale nel Comune di Varese e in altri Comuni delle province di Varese e Como. Varese Risorse s.p.a. controllata al 100% da ASPEM SpA, che svolge l'attività di teleriscaldamento urbano con cogenerazione di energia elettrica nella città di Varese.

Il 15 gennaio 2009 A2A ed il Comune di Varese hanno dato esecuzione all'accordo sottoscritto il 30 settembre 2008 per l'ingresso nel Gruppo A2A di Aspem S.p.A., società attiva nei servizi pubblici locali nella città di Varese ed in altri comuni della Provincia. La Corporate Governance di ASPEM S.p.A. si fonda pertanto su regole condivise, estese alle società controllate, che ispirano e indirizzano le strategie e le attività di tutto il Gruppo A2A.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza tra comportamenti e strategie, ASPEM S.p.A. ha creato un sistema di norme interne che configurano un modello di Corporate Governance basato sulla ripartizione delle responsabilità e su un equilibrato rapporto tra gestione e controllo. L'adozione di moderni meccanismi organizzativi e gestionali contribuisce a diffondere la cultura d'impresa in tutti i suoi aspetti e a valorizzare le

competenze, facendo crescere nei dipendenti e nei collaboratori la consapevolezza dell'importante ruolo del Gruppo sia per quanto riguarda la creazione di valore, sia per quanto riguarda la responsabilità che deriva dalla fornitura di un servizio di elevata importanza per la collettività.

ASPEM S.p.A. adotta un sistema di governance "tradizionale" che si caratterizza per la presenza di:

- una Assemblea dei Soci a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della società, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;
- un Consiglio di Amministrazione incaricato di gestire l'impresa sociale, il quale ha attribuito i poteri gestori e operativi ad un proprio organo, l'Amministratore Delegato;
- un Collegio Sindacale chiamato a vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, oltre che a controllare l'adeguatezza della struttura organizzativa;
- una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob, a cui è affidata l'attività di revisione contabile ed il giudizio sul bilancio, ai sensi di legge e di Statuto.

Completano la governance la struttura dei poteri e delle deleghe con i poteri di autorizzazione e di firma, il sistema di controllo interno, il sistema amministrativo contabile della società e il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel giugno 2009.

Le attività svolte da ASPEM S.p.A. riguardano i settori dell'igiene ambientale, della distribuzione e vendita dell'acqua e della distribuzione del gas naturale.

Le attività del settore di igiene ambientale (raccolta e spazzamento rifiuti) sono a servizio di oltre 43.000 famiglie (circa 99.000 abitanti) in Varese, in altri 2 comuni della provincia di Varese e in 3 comuni della provincia di Como. La distribuzione e vendita dell'acqua sono a servizio di oltre 63.000 clienti (circa 221.000 abitanti) nel Comune di Varese e in altri 33 Comuni della provincia di Varese. La distribuzione del gas naturale è a servizio di oltre 43.000 utenti (circa 88.000 abitanti) nel Comune di Varese e in altri 3 comuni della provincia di Varese.

Detta società gestisce per conto del comune di Germignaga il segmento del servizio idrico integrato relativo al servizio acquedotto, i sensi del d. lgs. 152 del 2006 e della l.r. 26 del 2003.

Aspem spa è società multipartecipata alla quale partecipano i comuni seguenti: Arcisate, Azzate, Barasso, Besnate, Bodio Lomnago, Brezzo di Bedero, Buguggiate, Cantello, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casciago, Castronno, Cazzago, Brabbia, Cittiglio, Comerio, Cunardo, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Germignaga, Inarzo, Induno Olona, Jerago con Orago, Lozza, Luino, Luvinate, Maccagno con Pino e Veddasca, Malnate, Marzio, Monvalle, Morazzone, Sangiano, Varese.

Aspem s.p.a. è società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale, posto che il servizio idrico è ritenuto servizio d'interesse economico generale (SIEG), secondo la definizione data dalla Corte Costituzionale con sentenza 325/2010

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d) degli enti proprietari.

Il Comune di Germignaga ha aderito all'Aspem con delibera di CC n49 del 21.12.2004.

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione seppur minoritaria, nella società, per le medesime motivazioni sino alla effettiva entrata in vigore dell'ATO provincia di Varese**

## **2. Società per il risanamento delle sponde orientali del Verbano Spa**

Il Comune con deliberazione n 14 del 10.3.1995 ha aderito alla Società per il risanamento delle sponde orientali del Verbano

In data 17 gennaio 2005, con deliberazione dell'assemblea consortile rogata in Varese dal notaio dr Carlo Gaudenzi, è stato dato corso alla trasformazione, ai sensi dell'articolo 115, comma 7 bis del Tuel, di del Consorzio volontario per il risanamento e la salvaguardia delle acque dei bacini del medio Verbano e dei torrenti Boesio e Monvallina in società per azioni denominata Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa, avente un capitale sociale pari a € 120.000,00, suddiviso in 120.000 azioni ordinarie da euro 1,00 cadauna, interamente assegnate ai soci, costituiti dagli enti locali già facenti parte del consorzio,

Scopo della società, conformemente al proprio oggetto sociale, era la gestione per conto dei comuni soci alcune delle attività che, ai sensi del d. lgs. 152 del 2006 e della l.r. 26 del 2003, costituiscono il servizio idrico integrato; in particolare, detta società gestisce per conto del comune di Dumenza, il servizio di allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli scarichi degli insediamenti civili e produttivi del territorio del comune; la gestione di detto servizio è regolata da contratto di servizio del 16 novembre 2006, avente durata iniziale sino al 31 dicembre 2007 e successivamente, sulla scorta di quanto disposto dal suo articolo 3, prorogato sino alle "superiori determinazioni assunte dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale di Varese"; .

Gli impianti di depurazione gestiti dalla Società sono ubicati presso: Besozzo, Casalzuigno, Laveno Mombello, Luino, Monvalle, e in comodato, Porto Valtravaglia, Malgesso, Cocquio Trevisago, Maccagno.

La società ha per oggetto l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso società controllate e/o collegate, a:

- a. tutelare, preservare, migliorare le acque dei bacini della Sponda Orientale del Verbano, predisponendo ed attuando ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto;
- b. realizzare opere ed impianti per il collettamento, privilegiando la separazione delle acque nere dalle acque bianche, e la depurazione delle acque reflue dei bacini della sponda orientale del Verbano;
- c. gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Comuni aderenti;
- d. gestire interventi ed attività d'informazione e di educazione ambientale.

La Società per il risanamento e la salvaguardia dei bacini della sponda orientale del Verbano spa a far data dal 2013 ha attivato un percorso tendente alla razionalizzazione della propria attività e dei servizi resi ai comuni, attraverso il quale è stato, tra l'altro, approvato in data 10 dicembre 2013 un nuovo piano industriale della società, e nel corso del quale i soci hanno manifestato la preoccupazione che un avvio non sollecito

dell'operatività del gestore unico affidatario del servizio idrico integrato da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia potesse causare serio nocumento ai comuni, alcuni dei quali non provvisti di adeguate strutture di depurazione e per questo motivo assoggettati a procedure di precontenzioso da parte della Commissione dell'Unione Europea.

Detta attività di razionalizzazione è stata ipotizzata attraverso un restyling societario che, anche attraverso una consistente modifica dello statuto che peraltro prevede che la società assuma la nuova denominazione di "Verbano spa", si pone l'obiettivo di incidere sulla struttura dei propri atti costitutivi allo scopo di mettere i soci in condizione di:

- far sì che il proprio rapporto con la società sia regolato da disposizioni contrattuali più consone con il quadro normativo vigente e con le necessità di erogazione delle prestazioni;
- ottenere, per il tramite della propria società partecipata, che le attività non ancora poste in essere da parte dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese in quanto non ancora operativo il soggetto gestore Alfa srl, possano essere veicolate sul territorio dei comuni per il tramite della società partecipata, mettendo tra l'altro la stessa in condizioni di poter stipulare degli accordi con l'Ufficio d'Ambito;

Con riguardo alla linea di azioni postulate dal primo dei due alinea precedenti, la società ha progettato una rivisitazione della governance della propria attività, introducendo degli strumenti atti a permettere ai comuni soci di accentuare l'effettuazione del c.d. controllo analogo sulla società stessa che, insieme alle altre due condizioni previste dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Ue (capitale interamente pubblico e attività svolta a beneficio dei propri soci), costituisce l'elemento qualificante per poter gestire mediante *in house providing* i servizi pubblici locali;

Lo statuto contiene le seguenti clausole atte a rendere possibile la gestione in house del servizio:

- capitale sociale necessariamente interamente pubblico (articolo 5);
- attività prevalente svolta nei confronti dei soci (articolo 4, il quale dispone che *"la società svolge la propria attività con esclusivo riferimento al territorio degli enti locali soci, senza alcuna sovrapposizione con gli altri gestori dei singoli segmenti del servizio, con la precisazione che l'attività della società può essere svolta anche in favore dei comuni che, pur ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Varese, non sono soci della società, nei limiti previsti dalla direttiva avente a oggetto le società in house e quindi con modalità tali da non superare i limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa vigente"*);
- controllo analogo dei soci sulla società;

Con Verbale di assemblea Rep. N°76041 del 10 dicembre 2014 innanzi al Notaio Dott. Ferdinando Cutino si è proceduto

- alla modifica della denominazione della società da Società per il risanamento della sponda orientale del Verbano Spa in Verbano Spa;

- modifica oggetto sociale nei seguenti termini "La società si propone la razionalizzazione della gestione dei segmenti del servizio idrico integrato, acquedotto, fognatura, depurazione, affidati dai soci attraverso contratto o c o n v enzione di servizio, nell'ottica della costituzione di un gestore unico di ambito e dell'affidamento allo stesso della gestione in via esclusiva del servizio idrico integrato in tutto il territorio della provincia di Varese. L'ufficio di ambito ottimale della provincia di Varese e gli enti locali soci determineranno, ad esito del percorso che porterà alla costituzione di un gestore unico di ambito, le modalità di trasferimento a quest'ultimo, del personale e delle dotazioni della società inerenti le attività da essa svolte e rientranti nel servizio idrico integrato. La società svolge la propria attività con esclusivo riferimento al territorio degli enti locali soci senza alcuna sovrapposizione con gli altri gestori dei singoli segmenti del servizio, con la precisazione che l'attività della società p u ò essere svolta anche in favore dei comuni, che, pur ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Varese, non sono soci della società, nei limiti previsti dalla direttiva avente ad oggetto le società "in house" e quindi con modalità tali da non superare i limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa vigente. Nel quadro della propria attività di razionalizzazione della gestione dei segmenti del servizio idrico integrato, acquedotto, fognatura, depurazione ed al fine di consentire una efficiente gestione del servizio la società eventualmente pone in essere le attività di progettazione e realizzazione di infrastrutture idriche a ciò destinate, quali quelle rivolte alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, di gestione delle acque ed eventualmente per usi industriali. A tal fine i comuni soci concedono alla società il diritto di posa su terreno di proprietà comunale delle tubazioni e delle canalizzazioni principali e secondarie delle reti del servizio idrico, delle opere accessorie, dei cavi aerei o in tubazioni, necessari alla gestione, senza indennizzo, ove previsto. Al fine di garantire la salvaguardia degli impianti da manomissioni procurate da lavori eseguiti nel sottosuolo in prossimità delle reti idriche, il comune avviserà la società prima di realizzare direttamente o concedere a terzi di realizzare, lavori nel sottosuolo pubblico per nuovi servizi o allacciamenti od opere, quali linee elettriche, telefoniche e comunque tutte quelle utenze che necessitano di passaggio nel sottosuolo in prossimità delle reti idriche. I comuni segnaleranno altresì alla società i nuovi allacciamenti alle reti idriche, avendo cura di porre particolare attenzione a chè si provveda alla separazione della acque chiare e scure. I comuni prescriveranno ai terzi l'osservanza di disposizioni, anche specifiche, che la società comunicherà agli stessi comuni, ove necessario, con la precisazione che in caso di inosservanza delle dette disposizioni saranno dovuti oltre che il pagamento delle spese e dei danni eventualmente provocati agli impianti, anche il rifacimento e lo spostamento delle opere e dei servizi realizzati senza l'osservanza delle dette disposizioni. I comuni dovranno infine informare la società preventivamente circa lavori di modifica che intendano eseguire al fine di verificare il rispetto delle norme di legge e giudicare circa la sicurezza degli impianti. La società dal suo canto prima di iniziare i lavori nel sottosuolo pubblico sarà tenuta a darne avviso al comune interessato che svolgerà funzioni di coordinamento con le altre reti di servizi presenti nel sottosuolo,

dovendo la società ottenere dal comune interessato specifica autorizzazione di manomissione e ripristino del suolo, essendo, altresì, in facoltà del comune interessato dettare prescrizioni volte a recare condizioni di sicurezza durante le fasi dell'opera. La società su richiesta dell'ufficio d'ambito potrà fungere anche da stazione appaltante per la realizzazione degli interventi necessari per la ristrutturazione delle reti dei segmenti del servizio idrico integrato, ove a lei affidato. La società può svolgere la sua attività nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di società cosiddetta "in house". La società gestisce le attività di servizio pubblico in via diretta anche attraverso personale proprio ovvero mediante appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) e della normativa comunitaria, anche attraverso un proprio dipartimento tecnico, comunque, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società "in house". La società assicura agli utenti ed ai cittadini le informazioni inerenti il servizio gestito ed è tenuta a gestire il servizio con i criteri di efficacia, efficienza, economicità e risparmio della risorsa idrica nel rispetto delle norme nazionali (D.Lgs.152/2006) e comunitarie. La società promuove ed intraprende studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione di un uso "intelligente" delle acque per la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, riconoscendo che l'acqua è un bene naturale e un diritto universale e indispensabile e che tutte le acque sia superficiali che sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa da salvaguardare. A tal fine l'attività della società sarà improntata alla salvaguardia delle infrastrutture idriche e, in generale, alla tutela delle acque attuando ogni e qualsiasi iniziativa volta a mantenere le infrastrutture idriche in perfetto stato di conservazione ed a preservare e migliorare le acque, anche mediante innovazione e sperimentazione. La società potrà, in tale quadro, compiere tutte quelle azioni che si rendessero necessarie e/o utili volte all'efficientamento, alla razionalizzazione ed alla eliminazione della frammentazione nella gestione del servizio idrico integrato. La società potrà, anche su richiesta specifica dei soci, svolgere compiti di informazione attiva sulle tematiche ambientali mediante corsi di formazione e di aggiornamento per operatori sia pubblici che privati. La società perseguirà la finalità di miglioramento del servizio e dell'efficientamento energetico, promuovendo la valorizzazione dell'energia prodotta dalle acque reflue con processi combinati, dal calore residuo e dall'acqua potabile, al perseguimento di politiche energetiche e di prestazioni energetiche, alla gestione dell'energia ed all'offerta di sistemi energetici, di servizi energetici integrati, di servizi di efficienza energetica per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico, in un quadro di attività di informazione ed educazione ambientale. La società, per il perseguimento dell'oggetto sociale può compiere tutte le Operazioni commerciali, finanziarie, queste ultime non in via principale e non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, in particolare la società può sia direttamente che indirettamente assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese aventi oggetto analogo, in particolare la società può assumere finanziamenti e provviste economiche da parte dell'ufficio d'ambito territoriale. La società potrà concedere garanzie reali e/o personali nei limiti della Normativa tempo per tempo vigente e quindi attualmente se:

- a) rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari iscritti Nell'elenco di cui al Testo Unico Bancario, in relazione alla concessione di finanziamenti;
- b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività svolta dalla società;
- c) rilasciate nell'interesse di un soggetto garantito e a favore di un soggetto beneficiario facenti entrambi parte del gruppo della società, ovvero a favore di un soggetto garantito facente parte del gruppo della società, ed il soggetto beneficiario sia una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui al Testo Unico Bancario.

Verbano s.p.a. è società *multipartecipata* alla quale partecipano i comuni seguenti:

Provincia di Varese e comuni di: Agra, Azzio, Besozzo, Brebbia, Brenta, Brezzo di Bedero, Brissago Valtravaglia, Caravate, Casalzuigno, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Gemonio, Grantola, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Malgesso, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Orino, Porto Valtravaglia, Sangiano, Tronzano Lago Maggiore.

Società Verbano spa è società per la gestione di *servizi pubblici di interesse generale*, posto che il servizio idrico è ritenuto servizio d'interesse economico generale (SIEG), secondo la definizione data dalla Corte Costituzionale con sentenza 325/2010

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d) degli enti proprietari.

#### **Incarichi di amministratore delle società e relativo trattamento economico complessivo:**

L'amministratore Unico della società percepisce un compenso di € 47.000,00 lordi annuali dal 1° gennaio 2015.

#### **Dati contabili:**

L'ultimo bilancio disponibile è quello dell'esercizio 2013 e presenta un utile di esercizio di € 24.816,00.

Il consiglio comunale ad oggi non ha ancora approvato lo statuto della Verbano Spa. Nel corso dell'anno si formalizzerà l'adesione alla summenzionata società che, per le ragioni esposte, non si ritiene rientri nel novero delle partecipazioni da dismettere.

Posto che la Società per il risanamento delle sponde orientali del Verbano non esiste più in ordine ad essa alcuna dismissione può essere valutata.

IL SINDACO  
Dott.Marco Fazio